

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 NOVEMBRE 2023, N. 143

- 2 Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di Regolamento in materia di valutazione ex-ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale ex art. 42 bis "Valutazione dell'impatto di genere ex ante" della Legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 "Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere". (Delibera della Giunta regionale n. 1272 del 25 luglio 2023)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 NOVEMBRE 2023, N. 145

- 13 Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque Interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11". (Delibera della Giunta regionale n. 1613 del 25 settembre 2023)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 NOVEMBRE 2023, N. 143

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di Regolamento in materia di valutazione ex-ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale ex art. 42 bis "Valutazione dell'impatto di genere ex ante" della Legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 "Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere". (Delibera della Giunta regionale n. 1272 del 25 luglio 2023)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) e, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede la funzione di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";

- lo schema di regolamento della Giunta regionale recante: "Regolamento in materia di valutazione ex ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale" (Delibera della Giunta regionale n. 1272 del 25 luglio 2023);

Preso atto del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" con nota prot. PG/2023/23715 del 28 settembre 2023;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera n), dello Statuto, sullo Schema di Regolamento in materia di valutazione ex-ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale, ai sensi dell'articolo 42 bis della Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere). (Delibera della Giunta regionale n. 1272 del 25 luglio 2023);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 LUGLIO 2023, N.1272

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "REGOLAMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE EX-ANTE DELL'IMPATTO DI GENERE SUI PROGETTI DI LEGGE REGIONALE" EX ART. 42 BIS VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DI GENERE EX ANTE DELLA L.R. 27 GIUGNO 2014 N. 6 "LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE" E SS.MM.II.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 "*Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*" e la direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018 "*Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169*";

- la L.R. 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto della Regione Emilia – Romagna", in particolare, art. 28 c. 4 lettera n) che prevede che l'Assemblea legislativa "*esprime parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge*" e il TITOLO V che disciplina le modalità di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, e in particolare l'art. 50 Iniziativa legislativa e 53 Impatto delle leggi e redazione dei testi;

- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa del 28 novembre 2007, n. 143 "*Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia – Romagna*" e in particolare il Titolo VI che disciplina le procedure, modalità e strumenti per la qualità della normazione e il controllo sull'attuazione delle leggi regionali;

- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" e ss.mm.ii., che promuove la parità di genere in modo trasversale ed integrato nel contesto delle diverse politiche regionali ed in chiave territoriale agendo su vari fronti, dal lavoro e occupazione femminile alla prevenzione e contrasto alla violenza di genere, dalla cittadinanza di genere e rispetto delle differenze alla conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, e in particolare

- "Art. 42 bis Valutazione dell'impatto di genere ex ante (aggiunto da art. 39 L.R. 20 maggio 2021, n. 4):

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d'urgenza, la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale).....

2. La valutazione ex ante è effettuata dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.

4. La Giunta, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l'applicabilità delle valutazioni dell'impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo.

- la L.R. 7 dicembre 2011, n. 18 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione".

Ritenuto di provvedere con il presente atto ad approvare lo schema di "Regolamento in materia di valutazione ex ante dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale", di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, ed evidenziato che il complesso delle disposizioni ivi previste ha, in particolare, lo scopo di stabilire le modalità per effettuare un'analisi dell'impatto della regolamentazione, condotta secondo i principi di efficacia, adeguatezza e proporzionalità

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 199/2014, ed in particolare i punti 2) e 3) del dispositivo, in base ai quali, rispettivamente:

- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione illustrativa redatta a cura dell'Assessorato proponente (Allegato 2);
- le delibere di approvazione di Regolamenti di iniziativa della Giunta devono essere obbligatoriamente corredate, come allegato parte integrante, di una relazione tecnico-finanziaria redatta a cura dell'Assessorato proponente sulla base dei modelli standard (Allegato 3);

Visto, per quanto riguarda il potere di iniziativa di Leggi e Regolamenti, l'art. 49, comma 2, dello Statuto regionale, approvato con Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che attribuisce la competenza alla Giunta regionale, salvo la competenza dell'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

Acquisita l'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale come risulta dalla nota Prot. 0015635 del 20/06/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 380 del 13/03/2023 ad oggetto "Piano integrato di attività e di organizzazione 2023-20252 e ss.mm.ii.;

- n. 324 del 07/03/2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere del 01/04/2022;

- n. 426 del 21/03/2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia;

- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 09/02/2022 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

- n. 6229 del 31/03/2022 ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE. ISTITUZIONE AREE DI LAVORO. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI” con cui si è provveduto, tra l’altro, al conferimento alla Dott.ssa Monica Raciti dell’incarico di Responsabile dell’Area “INFANZIA E ADOLESCENZA. PARI OPPORTUNITÀ. TERZO SETTORE” fino al 31/03/2025;

- n. 7162 del 15/04/2022 “RIDEFINIZIONE DELL’ASSETTO DELLE AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA ED APPROVAZIONE DI ALCUNE DECLARATORIE” che ha ridefinito l’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali, tra cui l’”Area di lavoro Infanzia e adolescenza. Pari opportunità. Terzo Settore;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessora alla programmazione territoriale, edilizia, politiche abitative, parchi e forestazione, pari opportunità, cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di proporre lo schema di regolamento recante “*Regolamento in materia di valutazione ex-ante dell’impatto di genere sui progetti di legge regionale*”, che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di inviare lo schema di “*Regolamento in materia di valutazione ex-ante dell’impatto di genere sui progetti di legge regionale*” (Allegato 1), corredato dalla relativa Relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), all’Assemblea legislativa per l’espressione del parere, ai sensi dell’art. 28 comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022.

Schema di Regolamento in materia di valutazione *ex ante* dell'impatto di genere sui progetti di legge regionale.

Articolo 1

Definizione e principi generali

1. L'attività di valutazione *ex ante* di cui all'articolo 42-*bis* della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), di cui il presente regolamento costituisce attuazione, consiste in un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), condotta secondo i principi di Valutazione dell'Impatto di Genere (VIG) e di efficacia, adeguatezza e proporzionalità e tenendo altresì conto del principio dell'intersezionalità, allo scopo di assicurare l'effettivo rispetto del principio di pari opportunità e dell'approccio orientato al genere nei progetti di legge della Regione Emilia-Romagna, concorrendo in tal modo alla loro qualità complessiva, coadiuvando le scelte degli organi politici di vertice e contribuendo alla loro trasparenza.
2. La valutazione di cui al comma 1 è svolta, di norma e salvo motivate ragioni di urgenza, sui progetti di legge regionale nei casi e nelle modalità previste nel presente regolamento, in armonia con la normativa nazionale e regionale applicabile in materia.
3. La valutazione di cui al regolamento, è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e Pubblica amministrazione.
4. La valutazione di cui al comma 1 offre, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito ai contenuti dell'intervento normativo proposto.

Articolo 2

Ambito di applicazione dell'attività di "Valutazione *ex ante*"

1. Lo svolgimento della valutazione riguarda, di norma, i progetti di legge regionale che appaiono avere un impatto di genere diretto o indiretto, sulla base dei parametri di cui all'articolo 3.
2. La valutazione è svolta dal Nucleo Operativo d'impatto (NOI) di cui all'articolo 7 del presente regolamento, il quale si avvale anche delle informazioni e dei dati contenuti nel bilancio di genere redatto ai sensi della legge regionale n. 6 del 2014, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e degli elementi eventualmente riportati nella relazione illustrativa al progetto di legge o nella relativa bozza o nella scheda di analisi di impatto della regolazione, quando disponibile.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della valutazione di impatto di genere *ex ante* (VIG) nonché le modalità di accesso al Nucleo (NOI).
4. Per i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, il Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta cura la trasmissione al Nucleo (NOI). La Giunta regionale può comunque dichiarare la sussistenza di motivate ragioni di urgenza nella relazione che accompagna il progetto di legge o in sede di approvazione del medesimo.
5. Per i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare, la valutazione viene svolta per i progetti di legge di particolare rilevanza, come previsti dall'articolo 49 comma 1 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa allorché questi abbiano un impatto di genere diretto o indiretto, ed è proposta dal Presidente della Commissione referente secondo quanto previsto dall'articolo 49 citato, anche su richiesta dei proponenti. L'iniziativa della Commissione è comunicata al Settore competente in materia di Affari legislativi dell'Assemblea legislativa, il quale cura la tempestiva trasmissione al Nucleo Operativo d'impatto (NOI) di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Il

presidente della Commissione può assegnare un termine ordinario per il compimento delle attività di valutazione, sentito il Nucleo (NOI) per valutare l'esistenza della necessaria copertura organizzativa.

6. Il Nucleo (NOI), sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, verifica l'applicabilità della valutazione d'impatto di genere e procede se del caso alla valutazione; nel caso in cui non si proceda alla valutazione, il Nucleo lo comunica al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta, fatta salva l'intervenuta dichiarazione di urgenza da parte della Giunta regionale medesima, oppure dell'Assemblea, qualora si tratti di progetti di legge di cui al comma 5.

Articolo 3

Parametri per la verifica dell'applicabilità della valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale

1. Il Nucleo (NOI) di cui all'articolo 7, nel verificare l'applicabilità o meno della valutazione di cui all'articolo 1, comma 1 rileva, dandone adeguata motivazione, la presenza di un impatto di genere diretto o indiretto, in base ai seguenti parametri:

- a) occupazione femminile nei settori oggetto della normativa, nonché di tutti i settori secondariamente coinvolti;
- b) Accesso alla formazione scolastica e professionale;
- c) accesso ai servizi alla persona, di welfare e di conciliazione vita-lavoro;
- d) accesso al trasporto pubblico locale, tenendo conto delle tipologie maggiormente utilizzate dalla popolazione in base al genere;
- e) equa ripartizione dei ruoli di governance e decisionali nel settore oggetto della normativa;
- f) accesso ai servizi sanitari e di tutela della salute;
- g) accesso all'imprenditoria femminile e alle libere professioni;
- h) accesso delle donne alle cariche pubbliche;
- i) accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminili legati alla cura;
- j) equa ripartizione dei compiti di cura all'interno del nucleo familiare;
- k) parità salariale tra uomini e donne;
- l) presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschile e femminile, all'identità di genere e all'orientamento sessuale;
- m) divario tra lavoratrici con prole e senza prole;
- n) effetti legati al fenomeno della violenza di genere;

Articolo 4

Fasi dell'analisi per la valutazione di genere

1. La valutazione ex ante dell'impatto di genere (VIG) si articola nelle seguenti fasi:

- a) analisi del contesto e individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale, anche avendo riguardo al mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti vigenti, che motivano il nuovo intervento; individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, suddivisi per genere, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica; definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con

l'analisi di cui sopra. Tale analisi si avvale del contributo della struttura competente per il progetto di legge regionale.

b) valutazione del progetto di legge regionale interessato sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, alla luce degli indicatori di cui all'allegato A, e in coerenza con gli obiettivi generali e i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

2. Il NOI può specificare gli indicatori di cui all'allegato A, integrandoli con indicatori di contesto e di impatto specifici per l'oggetto del progetto di legge da approvare, anche con il supporto della struttura competente per il progetto di legge regionale e degli esperti esterni eventualmente nominati. Il NOI può aggiornare le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'allegato A in relazione a cambiamenti nella disponibilità, nella frequenza di rilevazione e nella individuazione di dati più rappresentativi.

3. La Valutazione ex ante dell'impatto di genere e il bilancio di genere di cui all'art. 36 della legge regionale n. 6 del 2014 sono strumenti strettamente correlati e contribuiscono alla valutazione dell'impatto di genere delle politiche regionali, anche attraverso l'integrazione dei relativi set informativi.

4. La valutazione di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento tiene conto degli esiti delle verifiche dell'impatto della regolamentazione (VIR) eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse per materia.

5. Il Nucleo NOI trasmette gli esiti della valutazione al Settore competente in materia di Affari legislativi della Giunta o dell'Assemblea a seconda che si tratti di progetti di legge di cui all'articolo 2 comma 4 o comma 5.

Articolo 5

Obiettivi generali per la valutazione di impatto di genere sui progetti di legge regionale

1. In attuazione dell'articolo 42 bis, comma 3, e in particolare della lettera e), il processo di valutazione di cui all'articolo 1, comma 1, esamina la coerenza dei progetti di legge regionale rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 42bis comma 3, lettera a) e b) ed esamina in che modo i risultati attesi dal progetto di legge contribuiranno, in particolare, a:

- a) porre fine alle violenze basate sul genere ed orientamento sessuale e, più in generale, ad ogni forma di discriminazione in base al sesso;
- b) prevenire e contrastare gli stereotipi sessisti;
- c) colmare il divario di genere in ambito sociale e nel mercato del lavoro;
- d) promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di assistenza e cura;
- e) riconoscere e valorizzare le forme di lavoro domestico e di cura non retribuite;
- f) colmare il divario di genere in ambito retributivo e pensionistico;
- g) raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;
- h) garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership a livello politico, economico e nella vita pubblica;
- i) garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva.

2. L'interpretazione degli obiettivi generali di cui al comma 1 del presente articolo avviene in armonia con la normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea, nonché con le convenzioni internazionali applicabili in Italia in materia di pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere.

Articolo 6

Ulteriori criteri per la valutazione dell'impatto di genere ex ante

1. In attuazione dell'articolo 42 bis, comma 3, lettera c) l'analisi relativa al rapporto con le disponibilità di bilancio è svolta in relazione all'inserimento del progetto di legge rispetto al complesso delle politiche regionali ed è volta a comprendere in quale misura debba essere sostenuta l'azione della Regione Emilia-Romagna per la parità e contro la violenza di genere, nel caso specifico considerato, in linea con quanto riportato nella scheda tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge e con le risultanze del bilancio di genere.
2. In attuazione dell'articolo 42 bis, comma 3, lettera g) la Regione Emilia-Romagna cura la qualità dei dati utilizzati e la loro disaggregazione in base al genere, per le analisi di cui al presente regolamento, attraverso l'integrazione dell'apporto del Settore che si occupa di statistica e delle strutture regionali che si occupano dei singoli temi affrontati nel progetto di legge di volta in volta esaminato.

Articolo 7

Procedura per l'istituzione del Nucleo Operativo d'Impatto (NOI)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, istituisce il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), la cui composizione è articolata in relazione alla natura del progetto di legge, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. La Giunta regionale individua i componenti permanenti del NOI e assegna la funzione di coordinamento, tenendo conto del principio di non duplicazione delle strutture, al Settore competente in materia di parità di genere. A tal fine la Giunta assicura la presenza della persona responsabile del Settore regionale competente in materia di parità di genere o sua delegata, che presiede il NOI, della persona responsabile del Settore competente in materia di affari legislativi della Giunta regionale o sua delegata, della persona responsabile dell'Ufficio di Statistica regionale o sua delegata, di membri dell'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2014 nonché della persona responsabile del Settore competente in materia di affari legislativi dell'Assemblea legislativa o sua delegata nel caso di progetti di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali e di iniziativa popolare, di cui all'articolo 2 comma 5, la quale potrà indicare un ulteriore componente da inserire, esperto in attività valutative o nella materia trattata. Il Nucleo potrà invitare di volta in volta persone esperte, sia interne che esterne all'Amministrazione regionale, individuate in funzione delle materie trattate dal progetto di legge esaminato.

Articolo 8

Analisi progressiva del processo di valutazione dell'impatto di genere ex ante e dei relativi oneri

1. Nel rapporto di cui al comma 5 dell'articolo 42-bis della legge regionale n. 6 del 2014 si dà conto annualmente delle valutazioni effettuate, dei dati statistici e delle analisi quali-quantitative, nonché dell'impatto organizzativo del sistema di valutazione di cui al presente regolamento.

Allegato A

Parametro ex art. 3 comma 1	Indicatore	Fonte dati	periodicità
<i>a. occupazione femminile nei settori oggetto della normativa, nonché di tutti i settori secondariamente coinvolti;</i>	Tasso di occupazione: Gender gap per fasce di età	Istat-rilevazione forze lavoro	Trimestrale / annuale
	Occupati per settore di attività economica e sesso*	Istat-rilevazione forze lavoro	Trimestrale / annuale
	Quota occupati a tempo parziale per tipologia (part-time involontario e volontario) per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>b. accesso alla formazione scolastica e professionale</i>	Percentuale di NEET (15-29 anni) per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Tasso di passaggio dalla scuola all'università nel medesimo anno del diploma	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Istat)	annuale
	Tasso di partecipazione di giovani e adulti all'istruzione e alla formazione non formale negli ultimi 12 mesi, per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>c. accesso ai servizi alla persona, di welfare e di conciliazione vita-lavoro;</i>	Posti autorizzati nei servizi socioeducativi (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia) per 100 bambini di 0-2 anni	Istat - Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati	annuale
	Bambini di 0-2 anni che utilizzano i servizi per la prima infanzia, per tipo di servizio e area geografica, anno educativo. (Presi in carico degli utenti degli asili nido).	Istat- indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni	annuale
	Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Istat)	annuale
	Copertura di servizi residenziali e semiresidenziali nell'ambito della rete socio-sanitaria della popolazione di età ≥ 65 anni	Istat - Indagine sui presidi residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitari	annuale
<i>d. accesso al trasporto pubblico locale, tenendo conto delle tipologie maggiormente utilizzate</i>	Percentuale di persone che utilizzano i mezzi pubblici urbani per recarsi a scuola o al lavoro per sesso e classi di età	Elaborazione Emilia-Romagna su dati ISTAT-Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale

Parametro ex art. 3 comma 1	Indicatore	Fonte dati	periodicità
<i>dalla popolazione in base al genere;</i>	Percentuale di famiglie che considerano la difficoltà di collegamento ai mezzi pubblici uno dei problemi molto o abbastanza presente nella zona in cui vivono	Elaborazione Emilia-Romagna su dati ISTAT-Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
<i>e. equa ripartizione dei ruoli di governance e decisionali nel settore oggetto della normativa;</i>	Percentuale donne sul totale lavoratori in posizione dirigenziale	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>f. accesso ai servizi sanitari e di tutela della salute;</i>	Speranza di vita in buona salute alla nascita, per genere	ISTAT - Tavole di mortalità della popolazione italiana e Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
	Rinuncia a prestazioni sanitarie per genere	ISTAT- Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
	Percentuale popolazione di 75 anni e più con multi cronicità e limitazioni gravi per genere	Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
	Copertura screening tumori femminili (mammografia/cervice)	Istituto superiore di sanità - Sistema di sorveglianza PASSI	annuale
<i>g. accesso all'imprenditoria femminile e alle libere professioni;</i>	Percentuale di imprese femminili sul totale delle imprese attive	Unioncamere	trimestrale/annuale
	Percentuale di donne sul totale libero professionisti e lavoratori in proprio	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>h. accesso delle donne alle cariche pubbliche;</i>	Percentuale degli eletti alle cariche istituzionali degli enti territoriali, per genere.	Ministero dell'interno - Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali	calendario elettorale
	Percentuale di donne elette a sindaco / nei consigli comunali	Ministero dell'interno - Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali	calendario elettorale
<i>i. accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e</i>	Percentuale dei laureati nell'area STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) su 1000 residenti, per genere.**	Istat - Elaborazioni su dati Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	annuale

Parametro ex art. 3 comma 1	Indicatore	Fonte dati	periodicità
<i>degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminili legati alla cura;</i>	Percentuale di occupati (20-64 anni) che hanno competenze digitali almeno di base in tutte le quattro aree del "digital competence framework" per sesso	Istat - Indagine Aspetti della vita quotidiana	annuale
	Percentuale di donne e uomini tra gli occupati per settore di attività economica ***	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>j. equa ripartizione dei compiti di cura all'interno del nucleo familiare;</i>	Quota occupati a tempo parziale per tipologia (part-time involontario e volontario) per sesso*	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Percentuale di richiesta di part-time volontario per motivi di cura (di figli, bambini e altre persone non autosufficienti) per sesso	Elaborazione Regione Emilia-Romagna su dati Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>k. parità salariale tra uomini e donne;</i>	Gender pay gap per fasce di età	Istat- Registro statistico annuale su retribuzioni, ore e costo del lavoro a livello di individuo e di unità economica (registro RAcli) Eurostat - Structure of earnings survey - European Survey on income and living condition	annuale livello nazionale; triennale ripartizione geografica
	Percentuale dipendenti con bassa paga per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Percentuale di occupati sovraistrutti per sesso	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>l. presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschili e femminile, all'identità di genere e all'orientamento sessuale;</i>	Percentuale dei laureati nell'area STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) su 1000 residenti, per genere. **	Istat - Elaborazioni su dati Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	annuale
	Percentuale di donne e uomini tra gli occupati per settore di attività economica ***	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
	Persone di 18-74 anni per grado di accordo con alcuni stereotipi sui ruoli tradizionali di genere per sesso	Istat, modulo ad hoc "Stereotipi sui ruoli di genere e accettabilità sociale della violenza" nella	Anno 2018

Parametro ex art. 3 comma 1	Indicatore	Fonte dati	periodicità
		rilevazione sulle forze di lavoro.	
<i>m. divario tra lavoratrici con prole e senza prole;</i>	Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli	Istat-rilevazione forze lavoro	annuale
<i>n. effetti legati al fenomeno della violenza di genere;</i>	Numero Centri Antiviolenza e Case Rifugio per 100.000 donne residenti (18-70 anni)	Regione Emilia-Romagna - Sistema Informativo sui Centri Antiviolenza e sulle Case rifugio	annuale
	Numero di vittime di violenza o stalking rilevate dal 1522	Istat su dati Dipartimento Pari Opportunità	trimestrale

* Indicatore utilizzato per rappresentare sia il parametro *a. occupazione femminile nei settori oggetto della normativa, nonché di tutti i settori secondariamente coinvolti*, sia il parametro *i. equa ripartizione dei compiti di cura all'interno del nucleo familiare*.

** Indicatore utilizzato per rappresentare sia il parametro *h. accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminile legati alla cura*, sia il parametro *k. presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschile e femminile, all'identità di genere e all'orientamento sessuale*.

*** Indicatore utilizzato per rappresentare sia il parametro *h. accesso delle donne nei settori lavorativi a prevalenza maschile di area scientifica e tecnologica e degli uomini a settori lavorativi a prevalenza femminile legati alla cura*, sia il parametro *k. presenza di stereotipi di genere e di discriminazioni, anche legati ai ruoli maschile e femminile, all'identità di genere e all'orientamento sessuale*.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 NOVEMBRE 2023, N. 145

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo Schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11". (Delibera della Giunta regionale n. 1613 del 25 settembre 2023)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005, n. 13) e, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede la funzione di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";

- lo Schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11" (Delibera della Giunta regionale n. 1613 del 25 settembre 2023);

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e Legalità" con nota prot. PG/2023/24773 del 12 ottobre 2023;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11" (qui allegato);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), dello Statuto, sullo Schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11". (Delibera di Giunta regionale n. 1613 del 25 settembre 2023);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 SETTEMBRE 2023, N.1613

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2018 N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante "*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne*" e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante "*Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11*";

Richiamata la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e suddivide le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge n. 56 del 2014, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di esercizio della pesca nelle acque interne, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, che restano alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Dato atto che:

- la gestione del Demanio marittimo e idrico è stata demandata alle Regioni con il D.lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii.;
- le funzioni inerenti al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del Demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 105 lett. l) del D.lgs. n. 112/1998;
- la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e gli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/98 e successive modificazioni;
- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli artt. 78 e 79 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, esercita direttamente le funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse;
- l'esercizio delle funzioni di rilascio delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività di pesca, acquacoltura e attività connesse, è disciplinato dalla L.R. 31 maggio 2003 n. 9 e dalla deliberazione di Giunta n. 2285 del 27 dicembre 2021;
- le funzioni amministrative e di gestione del demanio idrico sono state interamente attribuite con la Legge Regionale del 30 luglio 2015 n. 13: "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province e comuni loro unioni*" all' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Considerato che:

- in Emilia-Romagna si ha una forte presenza di impianti per venericoltura, in particolare per *Ruditapes philippinarum* nella Sacca di Goro e zone antistanti, e per mitilicoltura su filari al largo delle coste di Comacchio e della Romagna;
- la Regione è intervenuta, nel tempo, con più provvedimenti della Giunta regionale a disciplinare i criteri per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, con particolare riguardo ai requisiti che devono essere posseduti dai soggetti concessionari;
- i tratti terminali delle aste dei fiumi e le foci, anche a seguito dei cambiamenti climatici in atto, stanno diventando aree sempre più interessanti per l'attività di acquacoltura e per lo sviluppo di banchi naturali di novellame di molluschi bivalvi;

Valutato pertanto di modificare il Regolamento regionale n. 1/2018 con la finalità di:

- uniformare i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali per acquacoltura sul demanio idrico e sul demanio marittimo al fine di definire un inquadramento amministrativo e economico che diventi quindi paradigma di regole sostanziali e procedurali condivise che innervi tutte le concessioni per acquacoltura, siano esse in demanio idrico o marittimo;
- garantire e tutelare la biodiversità dei fiumi e delle loro aree pertinenziali, già fortemente antropizzate garantendo la tutela degli habitat, con particolare attenzione alle specie ittiche presenti;

Dato atto del parere favorevole ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/2009 in ordine alla proposta di modifica del Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1, in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l'acquacoltura, espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 31 luglio 2023;

Ritenuto necessario, per quanto sopra considerato, di approvare la proposta di "*Modifica del Regolamento regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11*" secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 2, dello Statuto;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "*Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025*" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "*Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022*";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;
- n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*;
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante *"Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia"*;
- n. 474 del 27 marzo 2023, recante *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025"*;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di adottare lo schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 *"Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11"*, che si allega al presente atto (Allegato 1), corredato dalla relativa relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di inviare lo schema di modifica del Regolamento regionale n. 1 del 2 febbraio 2018 *"Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11"* Allegato 1), corredato dalla relativa Relazione illustrativa di accompagnamento (Allegato 2) e dalla scheda tecnico finanziaria (Allegato 3), all'Assemblea legislativa per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto regionale;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Modifica al Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”

Articolo 1

Inserimento dell’art. 32 bis nel Regolamento Regionale n. 1 del 2018

1. Dopo l’articolo 32 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 32 bis

Attività di acquacoltura nelle acque interne

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione approva apposite Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l’acquacoltura, armonizzandole, per quanto possibile, con le analoghe previsioni normative stabilite per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 con particolare riguardo a quanto previsto in materia di limiti all’estensione delle concessioni, alla durata delle stesse, alle modalità di gestione, ai tempi di raccolta e semina, al numero di addetti necessario in rapporto alle superfici oggetto di concessione e ai criteri di priorità nell’assegnazione che devono valorizzare le ricadute socio-economiche e ambientali di ciascuna domanda di concessione.
2. La Regione, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e le Società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui è eventualmente possibile l’esercizio dell’attività di acquacoltura, compatibilmente agli altri usi dei singoli invasi e a condizione che l’attività non sia potenzialmente dannosa per gli impianti tecnici di servizio o pericolosa per l’esercizio della stessa attività di acquacoltura.
3. Nelle aree ricadenti nella competenza territoriale di Enti di gestione dei parchi o ricadenti all’interno di siti Rete natura 2000, la concessione può essere rilasciata solo previo parere favorevole dei suddetti Enti.

Articolo 2

Norme di prima applicazione

1. Le direttive di cui al comma 1 dell’articolo 32-bis del regolamento regionale n. 1 del 2018 sono adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino all’approvazione delle direttive di cui al comma 1 non sono ricevibili le domande di concessione demaniale idrica per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 3

Entrata in vigore

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

